

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.P. Reg. n. 445 del 13 febbraio 2023 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Fulvio Bellomo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n° 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P), esteso Ettari 2.409.161,20, ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di Ettari 844.248,9, pari al 35,0% del TASP, e pertanto superiore al 20,0 % previsto dalla L.R.33/97, come modificata dalla L.R. 19/2011;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato gli Ambiti Territoriali di Caccia;

CONSIDERATO, inoltre, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l'indice medio regionale di densità venatoria, il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore;

CONSIDERATO, infine, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l'indice massimo di densità venatoria per ambito territoriale di caccia pari a 0,0308, quale prodotto fra l'indice medio di densità venatoria e il coefficiente 1.54;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.22, comma 5, lettera “a” della citata L.R. 33/97 “*il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza*”;

RITENUTO, giusto quanto previsto dal comma 5, lettera “b” del citato art. 22 della L.R. 33/97, di dovere determinare e rendere noto, per l’annata venatoria 2023-2024, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio e dei dati forniti dai Servizi per il Territorio Unità Operative n. 1 – Affari generali e Coordinamento delle Attività finanziarie – Ripartizioni Faunistico Venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per la stagione venatoria 2023-2024 l’indice massimo di densità venatoria per ATC è 0,0308 cacciatore/ettaro, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore.

Art. 3

Per la stagione venatoria 2023-2024 il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso indicato:

Ambito territoriale di caccia ATC	Numero potenziale cacciatori per ATC calcolato in base all'indice max di densità venatoria	Numero di cacciatori residenti che hanno ritirato il tesserino venatorio nell'ambito territoriale di caccia anno 2022	Cacciatori ammissibili per singolo ATC	Cacciatori regionali ammissibili per singolo ATC 90 %	Cacciatori extra-regionali ammissibili per singolo ATC 10%
AG1	2.798	949	1849	1664	185
AG2	3.767	1.302	2465	2219	246
AG3	7	82	0	0	0
CL1	2.261	593	1668	1501	167
CL2	2.205	838	1367	1230	137
CT1	4.423	4.395	28	25	3
CT2	1.599	398	1201	1081	120
EN1	2.943	568	2375	2138	237
EN2	2.600	437	2163	1947	216
ME1	1.377	542	835	751	84
ME2	3.363	4.680	0	0	0
ME3	81	81	0	0	0
PA1	4.516	2.610	1906	1715	191
PA2	4.247	804	3443	3099	344

PA3	8	6	2	2	0
RG1	2.293	821	1472	1325	147
RG2	1.165	604	561	505	56
SR1	1.831	846	985	886	99
SR2	2.108	857	1251	1126	125
TP1	1.893	761	1132	1019	113
TP2	2.634	2.040	594	535	59
TP3	21	40	0	0	0
TP4	26	30	0	0	0
TOTALE	48166	24.284			

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 28 aprile 2023

Il Dirigente Generale
Fulvio Bellomo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)